

# STATUTO

## Dell'Associazione Luganese Trasporto Andicappati e Invalidi nella Regione ("ALTAIR")

**Denominazione** Articolo 1.

Con la denominazione "ALTAIR" (Associazione Luganese Trasporto Andicappati e Invalidi nella Regione) viene costituita una Associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

L'associazione ha sede a Lugano.

**Scopo** Articolo 2.

Scopo dell'associazione è di organizzare e di coordinare un servizio efficiente di trasporto per persone con difficoltà motorie permanenti o momentanee a seguito di handicap di ogni tipo e che non sono in grado di usufruire dei mezzi pubblici di trasporto.

**Membri** Articolo 3.

Possono essere soci dell'associazione:

- a) Come socio individuale, ogni persona disposta a sostenere lo scopo dell'associazione con il pagamento di un contributo annuo. Potrà così partecipare alle attività dell'associazione, con diritto di voto all'assemblea dei soci.
- b) Come socio collettivo ogni organizzazione, ente o istituto che s'interessa ai problemi delle persone disabili. Come i soci individuali, ha diritto di voto (1 voto) all'assemblea dei soci.
- c) Il contributo minimo è adesso, di franchi 10 per i soci individuali e franchi 50 per i soci collettivi. Il contributo minimo può essere modificato ogni anno con l'accordo dell'assemblea.

**Responsabilità** Articolo 4.

I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'associazione, che è unicamente garantito dal patrimonio sociale.

**Dimissioni** Articolo 5.

Il socio individuale e il socio collettivo possono dimettersi per la fine dell'anno corrente, rinunciando al versamento del contributo volontario per il susseguente anno.

**Organi**Articolo 6.

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea
- Il comitato
- L'ufficio presidenziale
- L'ufficio di revisione dei conti.

**Riunione  
dell'assemblea**Articolo 7.

L'associazione si riunisce in assemblea generale ordinaria una volta l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il comitato lo ritiene necessario o quando 1/10 dei soci lo richiede.

**Costituzione  
e competenze  
dell'assemblea**Articolo 8.

L'assemblea è costituita dai soci indicati all'articolo 3. capoverso a) e b), ed è l'organo supremo dell'associazione.

Le sue competenze sono:

- a) Eleggere il comitato, il presidente, il vicepresidente e l'ufficio di revisione dei conti; in mancanza di persone disposte ad assumersi la carica di presidente e/o vicepresidente, il comitato eletto si assume le responsabilità collegialmente. Ciò non impedisce al comitato di trovare un presidente e/o un vicepresidente durante l'anno in corso e nominarli ad interim;
- b) Approvare e modificare lo statuto;
- c) Esaminare e approvare il rapporto morale ed il rendiconto finanziario annuale presentato dal comitato;
- d) Stabilire il comprensorio nel quale é assicurato il servizio dei trasporti;
- e) Ratificare le decisioni e approvare le proposte del comitato;
- f) Eleggere i soci onorari;
- g) Sciogliere l'associazione.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto con almeno 15 giorni d'anticipo.

Essa decide con voto aperto e a semplice maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

**Comitato**Articolo 9.

Il comitato si compone di un massimo di 11 membri.

Esso è eletto dall'assemblea, sta in carica 2 anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.

**Competenze del comitato**Articolo 10.

Il comitato ha le seguenti competenze:

- a) Nominare, se necessario, l'ufficio presidenziale e il responsabile del servizio di trasporto, il quale partecipa di diritto alle riunioni del comitato;
- b) Emanare le direttive sul funzionamento del servizio;
- c) Curare gli interessi dell'associazione e vigilare sul suo funzionamento;
- d) Organizzare le riunioni dei volontari;
- e) Decidere sulle domande d'ammissione di nuovi soci, prendere atto d'eventuali dimissioni e decidere eventuali espulsioni di soci attivi.
- f) Prendere tutte le iniziative utili alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
- g) Collaborare con gli enti cantonali e regionali nell'ambito del volontariato sociale.

**Ufficio Presidenziale**Articolo 11.

L'ufficio presidenziale, se nominato, è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal contabile e da 1 membro, scelti in seno al comitato.

I suoi compiti sono:

- a) Organizzare il servizio trasporti e curarne il buon funzionamento;
- b) Liquidare gli affari correnti dell'associazione;
- c) Presentare al comitato un rapporto sul funzionamento del servizio trasporti.

**Ufficio di revisione dei conti**Articolo 12.

L'organo di revisione viene affidato ogni due anni a due membri singoli o ad una società di revisione. Lo stesso esamina i conti annuali e presenta al comitato un rapporto sulla gestione, da sottoporre all'Assemblea dei soci. Entrambi sono rieleggibili.

**Mezzi finanziari** Articolo 13.

I mezzi finanziari dell'associazione sono:

- a) I contributi volontari dei soci individuali e collettivi;
- b) I contributi, i doni e i sussidi privati e pubblici;
- c) Le entrate derivanti dai trasporti, come da tariffario in vigore.

**Scioglimento dell'associazione** Articolo 14.

Un'assemblea straordinaria, appositamente convocata, potrà decidere lo scioglimento dell'associazione a maggioranza di almeno 2/3 dei votanti, se vi partecipa almeno il 30% dei soci.

Se l'assemblea non è legale e la proposta di scioglimento é mantenuta, dovrà essere convocata una seconda assemblea dei soci, che sarà legale indipendentemente dal numero dei membri presenti e dalla maggioranza dei voti.

Qualora l'assemblea votasse lo scioglimento, la stessa deciderà a chi devolvere il patrimonio dell'associazione e saranno nominati i liquidatori.

**Entrata in vigore** Articolo 15.

Il presente statuto, approvato da parte dell'assemblea generale ordinaria il 15 giugno 2009, annulla e sostituisce i precedenti ed entra immediatamente in vigore.

Lugano, 15 giugno 2009